

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. II  
N. 102-A

**RELAZIONE DELLA GIUNTA  
PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE  
(RELATORE CAMPOSARCUNO)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**

CONTRO IL DEPUTATO

**PAOLUCCI**

PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 113 DEL T. U. DELLE LEGGI DI P. S. 18 GIUGNO 1931, N. 773 E 663 DEL CODICE PENALE, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 1947, N. 1382 (AFFISSIONE ABUSIVA DI GIORNALI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(GRASSI)

*Annunziata il 19 maggio 1949*

*Presentata alla Presidenza il 31 luglio 1951*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'onorevole Paolucci è stato denunciato per infrazione alle disposizioni dell'articolo 113, commi secondo e quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 663 del codice penale, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, per avere, il 21 novembre 1948, affisso alla vetrina della Sezione dei partiti repubblicano e socialista di Ortona a Mare una copia del quotidiano « Il Paese » e due copie del quotidiano « Avanti! » e copie dei quotidiani l'« Unità » e il « Paese » il 29 novembre, senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza.

La Giunta ha esaminato altre volte casi analoghi ed è d'avviso di non accedere alla domanda di autorizzazione a procedere.

In merito a simile questione ci sono anche decisioni dell'Autorità Giudiziaria secondo le quali deve ritenersi tacitamente abrogato l'articolo 113 della legge di pubblica sicurezza, perché incompatibile con l'articolo 21 della Costituzione che sancisce, fra l'altro, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Per tali motivi la Giunta, seguendo la sua tradizione, vi propone, alla unanimità, che l'autorizzazione a procedere sia negata.

CAMPOSARCUNO. *Relatore.*